

SCHEMA CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI
LAVORO AUTONOMO

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

T R A

L'Agenzia Regionale Sanitaria Marche, Codice fiscale n. _____, con sede in Ancona _____, rappresentata dal Direttore dott./dott.ssa _____ codice fiscale _____ di seguito indicato come "Agenzia"

E

Il/la dott./dott.ssa _____, codice fiscale _____, Partita Iva n. (solo in caso di incarico professionale non occasionale) _____, Iscritto all'albo ... (solo in caso di incarico professionale non occasionale e qualora sussista ai fini dell'espletamento dell'incarico e della normativa di settore l'obbligo di iscrizione ad un Albo professionale) _____, nato a _____ il _____ residente in _____, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dall'Agenzia Regionale Sanitaria con decreto n. ____ del _____, sulla base di quanto previsto dalla Regione Marche in materia;
- che l'Agenzia Regionale Sanitaria ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in _____
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa svolta, il/la dott./dott.ssa _____ possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento

dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della Regione;

- che il provvedimento di conferimento dell'incarico _____ è stato pubblicato in data _____, per estremo, nella sezione "Consulenti e collaboratori" di Amministrazione Trasparente dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a:

.....

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Agenzia.

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto. Al collaboratore si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno e terminerà il giorno con la consegna di ¹

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro² (euro³.....), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS⁴..... da corrispondersi come segue:⁵

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l'Agenzia Regionale Sanitaria effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso è erogato entro giorni successivi alla consegna del⁶
..... (ipotesi erogazione compenso una tantum)

Oppure in ipotesi di erogazione per stati di avanzamento lavori:

Il compenso è erogato entro il _____ nell'importo di euro _____ (cifre e lettere) previa consegna del..... [(vedi nota 9) (da compilare per ogni stato di avanzamento nonché per il saldo)]

È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza. Tali spese devono essere evidenziate nella fattura ed assoggettate

¹ Indicare il risultato che il prestatore deve fornire all'Agenzia Regionale Sanitaria (prodotto, relazione, parere ecc.).

² Indicare l'importo in cifre

³ Indicare l'importo in lettere.

⁴ I professionisti con partita Iva iscritti alla Cassa devono addebitare in fattura/parcella una percentuale che può variare a seconda della Cassa di previdenza pari al 2% o al 4%. I professionisti non iscritti alla Cassa devono iscriversi alla G.S. Inps ed addebitare in fattura il 4%. L'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata ricorre solo nel caso di superamento del limite di Euro 5.000,00 annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno

⁵ Indicare se il pagamento è in unica soluzione al termine delle attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio

⁶ Indicare il risultato che il prestatore deve fornire alla regione (prodotto, relazione, parere ecc.).

ad Iva ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Oppure:

È dovuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza. Tali spese devono essere evidenziate nella nota di addebito ed assoggettate ad Iva ed alla ritenuta di acconto ai sensi della normativa vigente.

Oppure:

È dovuto il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto dell'Ente eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico che devono essere evidenziate nella fattura come non imponibili Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 e non imponibili IRPEF.

Oppure:

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul c/c n., ABI, CAB....., intestato a presso la Banca Agenzia n.
Via/piazza

L'Agenzia Regionale Sanitaria non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza alla stessa Agenzia con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il parziale o inesatto adempimento da parte del collaboratore costituisce causa di recesso motivato da parte dell'Agenzia. In tali casi l'Agenzia, previa contestazione scritta, fissa un termine per l'adempimento, il cui decorso infruttuoso integra la motivazione del recesso.

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto da parte dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013 nonché della D.G.R. n. 64 del 2014 concernente "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche", che ai fini di cui all'articolo 10 del presente contratto, viene consegnata al collaboratore.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Agenzia .

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio dell'Agenzia.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del medesimo decreto legislativo, nonché del Reg. UE N. 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali del medesimo decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Ai fini del presente articolo il collaboratore si impegna a consegnare per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria Marche, sezione "Amministrazione trasparente", il proprio CV e le dichiarazioni prescritte dall'articolo 15 del D.lgs. n. 33 del 2013 privi dei dati personali e di quelli che non intende rendere pubblici.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Ancona.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ancona, li

Letto, confermato, sottoscritto

L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso e risoluzione)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 9 - (Divieto di concorrenza)

Art. 10 - (Tutela dei dati personali)

Art. 12 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE